

## **ISTRUZIONI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE**

(Accordo di Madrid e relativo Protocollo concernenti la registrazione internazionale dei marchi)

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, occorre presentare, presso una Camera di Commercio, distintamente per marchio i seguenti documenti:

1. **Una domanda redatta su carta bollata** da € 16,00 (**allegato A**);
2. Formulario OMPI in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo scelto come segue:

Se la domanda riguarda:

- a) solo Paesi che aderiscono all'Accordo è necessario utilizzare per il deposito il **formulario MM1**, disponibile solo in lingua francese. Dal 1 settembre 2008 sarà possibile utilizzare per la sua compilazione anche le lingue inglese e spagnola.
  - b) solo Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare per il deposito il **formulario MM2**. E' disponibile in lingua inglese e francese.
  - c) in parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare per il deposito il **formulario MM3**. E' disponibile in lingua inglese e francese.
3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 sul modello F24 qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda. In alternativa è possibile autocertificare la qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista.
  4. **Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio** di base non superiori a cm. 8 x 8;
  5. **Versamento di € 135,00** da effettuarsi sul modello F24 rilasciato dall'Ufficiale Rogante;
  6. **Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I.** con le seguenti modalità:
    - i) con prelievo su conto corrente aperto presso l'Ufficio Internazionale;
    - ii) con un versamento, anche mediante bonifico bancario, su conto bancario n. 487080-81 a favore dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra – Svizzera presso il Credit Suisse Former Swiss Volksbank - Place St. Gervaise, 2 – Quai Bergues, 1 – Genève in franchi svizzeri, secondo l'ammontare indicato nell'allegata tabella degli emolumenti delle tasse.



Camera di Commercio  
Chieti

Ufficio Brevetti

Marca da  
bollo da

**Allegato A**

**FAC-SIMILE DI DOMANDA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Da riportare su foglio protocollo uso bollo o su foglio bianco rispettando il formato per uso legale

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
D.G.L.C. – Ufficio Italiano Brevetti e  
Marchi – Divisione IX  
Via Molise, 19  
00187 R O M A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede in Via  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
cap. \_\_\_\_\_ P.IVA o Cod. Fiscale \_\_\_\_\_, titolare del marchio  
nazionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, costituito da<sup>(1)</sup>:

\_\_\_\_\_ ,  
destinato a contraddistinguere gli stessi prodotti e/o servizi rivendicati per il marchio di base  
nazionale<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_  
appartenenti all\_ class \_: \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

A codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'O.M.P.I. di Ginevra allo scopo di  
garantirsene il diritto esclusivo nei seguenti Stati<sup>(3)</sup>: \_\_\_\_\_



Camera di Commercio  
Chieti

*Ufficio Brevetti*

*(La presente domanda deve essere considerata dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo di Madrid)<sup>(4)</sup>.*

*Alla presente domanda si allegano:*

- *versamento di € 135,00*
- *Modello MM\_*
- *Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di OMPI di Ginevra;*
- *Fac-simile del marchio in due esemplari riprodotti in bianco e nero.*

*Chieti,*

*IL RICHIEDENTE*

---

*(1) descrivere brevemente il marchio*

*(2) indicare i prodotti che il marchio dovrà contraddistinguere*

*(3) indicare i Paesi nei quali si intende tutelare il marchio*

*(4) apporre la presente indicazione solo nel caso in cui si desideri tutelare il marchio nei Paesi dell'Accordo e del Protocollo.*



*Ufficio Brevetti*

*Schema degli emolumenti e delle tasse prescritte  
dal Regolamento di esecuzione comune all'Accordo  
e al Protocollo di Madrid*

1. Domande internazionali regolate esclusivamente dall'Accordo

Franchi Svizzeri

***Gli emolumenti seguenti dovranno essere pagati all'atto del deposito e sono validi per 10 anni:***

1.1 Emolumenti di base (articolo 8.2a dell'Accordo)	
1.1.1 Se nessuna riproduzione del marchio è a colori	<b>653</b>
1.1.2 Se una riproduzione del marchio è a colori	<b>903</b>
1.2 Emolumenti supplementari per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza (articolo 8.2b dell'Accordo)	<b>100</b>
1.3 Supplemento di costo per la designazione di ciascuno Stato contraente designato (articolo 8.2c dell'Accordo)	<b>100</b>

2. Domande internazionali regolate esclusivamente dal Protocollo

***Gli emolumenti e tasse seguenti dovranno essere pagati all'atto del deposito e sono validi per 10 anni:***

2.1 Emolumenti di base (articolo 8.2i del Protocollo)	
2.1.1 Se nessuna riproduzione del marchio è a colori	<b>653</b>
2.1.2 Se una riproduzione del marchio è a colori	<b>903</b>
2.2 Emolumenti supplementari per ciascuna classe di prodotto e servizi oltre la terza (articolo 8.2ii del Protocollo), salvo che siano designate delle parti contraenti per le quali delle diverse tasse individuali (vedere il punto 2.4 qui sotto) debbano essere pagate (vedere l'articolo 8.7ai del Protocollo)	<b>100</b>
2.3 Emolumento supplementare per la designazione di ciascuna parte contraente designata (articolo 8.2iii del Protocollo), salvo che siano designate delle parti contraenti per le quali debba essere pagata una tassa individuale (vedere il punto 2.4 qui sotto) (vedere l'articolo 8.7aai del Protocollo)	<b>100</b>
2.4 Tassa individuale per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un complemento di emolumento) debba essere pagata (vedere l'articolo 8.7a del Protocollo): <b>l'ammontare della tassa individuale è fissata da ciascuna parte contraente designata</b>	

*Ufficio Brevetti*

3. Domande internazionali regolate sia dall'Accordo che dal Protocollo

**Gli emolumenti e tasse seguenti dovranno essere pagati all'atto del deposito e sono validi per 10 anni**

3.1 Emolumenti di base	
3.1.1 Se nessuna riproduzione del marchio è a colori	<b>653</b>
3.1.2 Se una riproduzione del marchio è a colori	<b>903</b>
3.2 Emolumento supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza	<b>100</b>
3.3 Supplemento di emolumento per la designazione di ciascuna parte contraente designata per la quale non debba essere pagata alcuna tassa individuale	<b>100</b>
3.4 Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale debba essere pagata (vedere l'articolo 8.7a del Protocollo), salvo che lo Stato designato sia uno Stato legato (ugualmente) all'Accordo e che l'Ufficio di origine sia l'Ufficio di uno Stato legato (ugualmente) all'Accordo (per un tale Stato, un complemento di emolumento dovrà essere pagato): <b>l'ammontare della tassa individuale è stabilito da ciascuna parte contraente interessata</b>	

4. Irregolarità concernenti la classificazione dei prodotti e dei servizi

**Le tasse seguenti dovranno essere pagate (regola 12.1b)):**

4.1 Se i prodotti e servizi non siano raggruppati per classi	<b>77</b>
	<b>più 4 per ogni termine oltre i 20</b>
4.2 Se la classificazione indicata nella domanda per uno o più termini è inesatta	<b>20</b>
	<b>più 4 per ogni termine per cui risulti inesatta la classificazione</b>

fermo restando che, se l'ammontare totale dovuto in ottemperanza a questo punto, riguardo una domanda internazionale, sia inferiore a 150 franchi svizzeri, non dovrà essere pagata alcuna tassa.

5. Designazione posteriore alla registrazione internazionale

*Ufficio Brevetti*

**Gli emolumenti e le tasse seguenti devono essere pagati e coprono il periodo che si estende tra la data dalla quale la designazione ha effetto e la fine del periodo nel quale la registrazione internazionale è in vigore:**

5.1 Emolumenti di base	<b>300</b>
5.2 Supplemento di emolumento per ciascuna parte contraente designata che è indicata nella stessa domanda e per la quale non deve essere pagata una tassa individuale (il supplemento di emolumento copre il resto dei 10 anni)	<b>100</b>
5.3 Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un supplemento di emolumento) debba essere pagato (vedere l'articolo 8.7)a) del Protocollo): <b>l'ammontare della tassa individuale è fissato da ciascun Paese contraente designato</b>	

6. Rinnovo

**Gli emolumenti e tasse seguenti dovranno essere pagati e coprono 10 anni:**

6.1 Emolumenti di base	<b>653</b>
6.2 Emolumenti supplementari, salvo che il rinnovo non sia effettuato che da una delle parti contraenti designate per le quali debbano essere pagate delle tasse individuali	<b>100</b>
6.3 Supplemento di emolumento per ciascuna parte contraente designata per la quale non debba essere pagata una tassa individuale	<b>100</b>
6.4 Tassa individuale per la designazione di ogni parte contraente designata per la quale una tassa individuale (e non un supplemento di emolumento) debba essere pagato (vedere l'articolo 8.7)a) del Protocollo): <b>l'ammontare della tassa individuale è fissato da ogni parte contraente designata</b>	
6.5 Soprattassa per l'utilizzo del periodo di grazia	<b>50% dell'ammontare dell'emolumento dovuto ai sensi del punto 6.1</b>

7. Modifiche

7.2 Trasmissione parziale (per una parte dei prodotti o dei servizi o per una parte delle parti contraente) di una registrazione internazionale	<b>177</b>
7.3 Limitazione della lista dei prodotti e dei servizi richiesta dal	

### *Ufficio Brevetti*

titolare posteriormente alla registrazione internazionale, a condizione che, se la limitazione coinvolge più parti contraenti, essa sia la stessa per tutti **177**

7.4 Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare di una o di diverse registrazioni internazionali per le quali l'iscrizione di una stessa modifica è richiesta nella medesima domanda **150**

7.5 Iscrizione di una licenza relativa ad una registrazione internazionale o modifica dell'iscrizione di una licenza **177**

### 8. Informazioni concernenti le registrazioni internazionali

8.1 Richiesta di un estratto certificato dal Registro internazionale consistente in una analisi della situazione di una registrazione internazionale (estratto certificato dettagliato), fino a tre pagine per ogni pagina oltre la terza **155**  
**10**

8.2 Richiesta di un estratto certificato dal registro internazionale consistente in una copia di tutte le pubblicazioni e di tutte le notifiche di rigetto, che siano estratte da un registro internazionale (estratto di certificato semplice), fino a tre pagine per ogni pagina oltre la terza **77**  
**2**

8.3 Attestazione unica o informazione unica data per iscritto per una sola registrazione internazionale **77**  
per ogni registrazione internazionale che segua, se la stessa informazione è richiesta con la medesima domanda **10**

8.4 Stampa separata o fotocopia della pubblicazione di una registrazione internazionale a pagina **5**

### 9. Servizi particolari

L'Ufficio internazionale è autorizzato a percepire una tassa, della quale fisserà esso stesso l'ammontare, per le operazioni che dovranno essere effettuate d'urgenza e per i servizi che non sono coperti dal presente schema degli emolumenti e delle tasse